N. 33008/2011 R.G.A.C.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

XII SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Edoardo Vitale ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 33008 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2011, vertente

FRA

NIVEKO GUC SISTEMLERI VE DIS TICARET KOLLEKTIF SIRKETI, con sede legale in Istanbul, Turchia, numero di iscrizione al Registro Imprese 505163, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Francesca Baldi del Foro di Reggio Emilia e Roberto Continisio del Foro di Napoli come da mandato in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla via dei Mille n. 16

ATTRICE

E

CAFIMAR CHARTERING AND TRADING s.p.a. (C.F. 01615890819), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Beniamino Carnevale e Giovanni Cimmino come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, e presso di loro elettivamente domiciliata in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

Nel merito e in via principale: accertato e dichiarato il rapporto di rappresentanza diretta tra s.p.a. CAFIMAR CHARTERING AND



TRADING e CAFIMAR CHARTERING AND TRADING stipulazione dei contratti SARK1 e SARK 2, accertata e dichiarata pertanto la vincolatività degli stessi per la convenuta; accertato e dichiarato, altresì, l'inadempimento della convenuta ai menzionati contratti SARK 1 e SARK2, con conseguente grave danno economico per l'attrice, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare s.p.a. CAFIMAR CHARTERING AND TRADING a corrispondere a NIVEKO GUC SISTEMLERI VE DIS TICARET KOLLEKTIF SIRKETI la somma di € 1.512.969,04 oltre interessi al tasso attuale del 9,62% dal 24 aprile 2009 al saldo, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, risultata in corso di causa o ritenuta rispondente a giustizia dal Giudice; dichiarare altresì tenuta e condannare la convenuta a corrispondere a Niveko la somma di usd 112.500,00 e € 191.431,70 oltre interessi al tasso annuale del 6% dal 30 marzo 2011 al saldo, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, risultata in corso di causa o ritenuta rispondente a giustizia dal Giudice;. dichiarare infine tenuta e condannare la convenuta a corrispondere a Niveko la somma di 64.091,40 lire turche oltre interessi al tasso annuale del 12% dal 30 marzo 2011 al saldo, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, risultata in corso di causa o ritenuta rispondente a giustizia dal Giudice.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.

In via istruttoria, accogliere le istanze formulate nella memoria *ex* art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c..

Per la convenuta:

- 1) Respingere per carenza di giurisdizione, inammissibilità, improponibilità, infondatezza, illegittimità e carenza di prova e di legittimazione passiva tutte le domanda proposte da NIVEKO GUC SISTEMLERI VE DIS TICARET KOLLEKTIF SIRKETI nei confronti della s.p.a.;
- 2) condannare NIVEKO GUC SISTEMLERI VE DIS TICARET KOLLEKTIF SIRKETI al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione regolarmente notificato la NIVEKO GUC SISTEMLERI VE DIS TICARET KOLLEKTIF SIRKETI ha convenuto la s.p.a. CAFIMAR CHARTERING AND TRADING dinanzi al Tribunale di Napoli formulando ampie deduzioni che qui brevemente si sintetizzano.

La Niveko, rispettivamente 1'8 e il 9 agosto 2007, aveva stipulato con Sark Denizcilik A.S., che operava in rappresentanza della s.p.a. CAFIMAR CHARTERING AND TRADING, due contratti di vendita - denominati SARK 1 e SARK 2 - aventi complessivamente ad oggetto l'acquisto e la spedizione di n. 6 motori marini diesel Mak, rispettivamente per i prezzi di € 6.655.000,00 e 6.970.000,00;

- Niveko e Sark avevano sottoposto i contratti alla disciplina normativa tedesca ed avevano stabilito espressamente che qualunque controversia fosse sorta in relazione ai singoli contratti sarebbe stata devoluta ad un collegio arbitrale e che il relativo procedimento avrebbe avuto luogo ad Amburgo (Germania);
- il 10 febbraio e il 10 marzo 2009 Niveko, poiché Sark non stava adempiendo i propri obblighi contrattuali, a mezzo di formali diffide invitava la stessa all'adempimento;
- il 24.04.2009, ritenendo Sark inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali, Niveko inviava alla Segreteria della Corte Arbitrale Internazionale presso la Camera di Commercio Internazionale di Amburgo domanda di arbitrato nei confronti di Sark, chiedendo la dichiarazione di risoluzione dei contratti SARK 1 e SARK 2 e la condanna di Sark al pagamento della somma di € 2.043.750,00 oltre interessi e spese;
- il 23 novembre 2010 la Corte Arbitrale, a decisione del procedimento instauratosi tra Niveko e Sark, emetteva il lodo, condannando Sark al pagamento in favore di Niveko della somma di € 1.516.001,00 oltre interessi, nonché al rimborso delle spese legali sostenute da Niveko nella misura di USD 33.750,00 e € 112.893,11; la Corte condannava altresì Niveko al rimborso delle spese legali sostenute da Sark nella misura di USD 20.544,49 e € 1.185,00;



Il 30 marzo 2011 Niveko, non avendo ricevuto alcun pagamento da Sark, ha proceduto al deposito presso la Corte di Istanbul di un'istanza per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione del predetto Lodo Arbitrale del 23.11.2010 e la condanna di Sark al pagamento degli importi indicati in quest'ultimo.

Tale procedimento, inutilmente instaurato, aveva comportato per l'odierna attrice costi provvisoriamente quantificabili in 64.091,40 lire turche, alla cui rifusione la convenuta, come preponente ed effettiva beneficiaria dei contratti, dovrà essere condannata.

La NIVEKO GUC SISTEMLERI VE DIS TICARET KOLLEKTIF SIRKETI ha formulato, quindi, le conclusioni sopra riportate.

La s.p.a. CAFIMAR CHARTERING AND TRADING si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale di Napoli nonché l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito dell'avversa domanda.

Dopo la produzione di documenti il Tribunale, sulle conclusioni in epigrafe riportate, all'udienza del 25 febbraio 2016 ha assegnato la causa a sentenza, riservandosi la decisione all'esito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre innanzitutto stabilire se sussista la giurisdizione di questo Tribunale, premettendo che la giurisdizione si determina in base alla domanda con riferimento non già alla prospettazione delle parti, bensì al petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. n. 12378 del 16 maggio 2005).

Nel caso in esame, la *causa petendi* è costituita dall'asserito inadempimento di due contratti (denominati Sark1 e Sark2), che si



assumono stipulati dalla CAFIMAR CHARTERING AND TRADING nella qualità di rappresentante diretta dell'odierna convenuta s.p.a. CAFIMAR CHARTERING AND TRADING e il *petitum* è rappresentato dalla condanna al risarcimento dei danni che si assumono conseguiti all'inadempimento.

I suindicati contratti contengono, all'art. 24, una clausola compromissoria che ha il seguente letterale tenore (nella traduzione prodotta) «... la questione dovrà essere sottoposta ad arbitrato in base al regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da parte di tre (3) arbitri nominati in base al suddetto regolamento. / La procedura arbitrale dovrà essere effettuata in lingua inglese e avere come sede la città di Amburgo in Germania. / La decisione arbitrale sarà definitiva e vincolante per entrambe le Parti.» Le parti prevedono, dunque, il deferimento delle controversie a un collegio arbitrale composto da tre membri, con sede in Amburgo in Germania. Di tale clausola, peraltro, la Niveko si è già avvalsa promuovendo giudizio arbitrale nei confronti della Sark dinanzi alla Corte Arbitrale Internazionale presso la Camera di Commercio Internazionale di Amburgo).

La clausola è valida ed efficace, considerato che, a norma dell'art. 4, n. 2, della legge 31 maggio 1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), «La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.» Ipotesi che ricorre nel caso in esame.

Discende da tali rilievi che, indipendentemente dalla legge che regola i contratti, va necessariamente dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana, dovendo la controversia essere conosciuta dall'organo designato concordemente, all'art. 24 dei menzionati contratti, dalle parti contraenti, una delle quali l'attrice assume, ora, essere l'odierna convenuta.

Non può dunque, questo Giudice esaminare il merito della controversia; nemmeno l'eccezione preliminare di carenza della legittimazione passiva.



Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Edoardo Vitale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana, spettando la giurisdizione all'organo arbitrale con sede in Amburgo (Germania) designato concordemente dalle parti;
- 2) condanna la NIVEKO GUC SISTEMLERI VE DIS TICARET KOLLEKTIF SIRKETI a rimborsare alla s.p.a. CAFIMAR CHARTERING AND TRADING le spese del giudizio, che si liquidano in € 30,00 per esborsi ed € 22.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%.

Napoli, 11 luglio 2016

Il giudice

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come mod

